CAMERA DEI DEPUTATI N. 1786

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(RADICE)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(COSTA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

—

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di sicurezza e protezione sociale ed altre disposizioni urgenti

Presentato il 19 dicembre 1994

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge ripropone identicamente alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

Le disposizioni stesse sono raggruppate in più disegni di legge (dodici in tutto) per materie omogenee in modo da rispecchiare la competenza delle singole Commissioni permanenti delle Camere.

In tal modo, procedendo nell'*iter* parlamentare di approvazione dei singoli dise-

gni di legge, vengono meno le analoghe disposizioni contenute nel decreto-legge n. 601 del 1994.

Il disegno di legge in esame riproduce sostanzialmente disposizioni di semplice proroga dell'efficacia delle norme fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i termini si riferiscono e norme che consentono la prosecuzione di interventi finanziari dello Stato.

Alcune disposizioni sono caratterizzate da innovazioni normative non meramente formali, anche se talvolta accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le cui procedure non sono state completamente definite.

Con il comma 1 dell'articolo 1 vengono disposte proroghe in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di attuazione della direttiva 90/496/CEE, relativa all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari, prevede, all'articolo 12, i termini di adeguamento alla nuova disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1993 e precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settemre 1994 per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga durata sino all'esaurimento delle scorte; il termine del 1° ottobre 1994 come data ultima per l'esonero dell'obbligo di indicare alcune sostanze a fronte del più lungo termine previsto dall'articolo 11 della direttiva 90/496/CEE e precisamente il 1° ottobre 1995.

Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese e pertanto si è reso necessario il differimento con l'articolo 1.

Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, disposte dal comma 2 dell'articolo 1, si rendono necessarie per sanare la situazione delle imprese che non hanno presentato istanza di riconoscimento CEE entro il termine fissato dalle richiamate disposizioni.

La modifica all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 prevista dal comma 3 dello stesso articolo 1 si rende necessaria per consentire al Ministero della sanità di portare a termine i procedimenti di riconoscimento CEE.

Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che modifica il precedente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede all'articolo 3, comma 2, che alle regioni spetta la determinazione dei princìpi organizzativi dei servizi per la tutela della salute, dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto, il controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni sanitarie.

In connessione con tale normativa, e al fine di consentirne l'attuazione alle regioni, si è prospettata come necessaria la proroga della durata in carica degli amministratori straordinari e degli altri organi delle unità sanitarie locali, di cui alla legge 27 dicembre 1993, n. 423, di conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324.

La suddetta proroga disposta con il comma 4 dell'articolo 1 in ogni caso non potrà superare la data del 30 giugno 1994.

Nel quadro delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e controllo, che vengono affidate in maniera più ampia ed incisiva alle regioni, è auspicabile che anche il nuovo assetto organizzativo delle unità sanitarie locali sia attuato sulla base del coordinamento regionale, e con tempi armonizzati a quanto previsto dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Il comma 6 prevede l'applicazione dell'articolo 2403 del codice civile sui doveri del collegio sindacale in ordine ai princìpi che devono informare i controlli sugli atti delle unità sanitarie locali e degli altri organismi sanitari.

Al comma 7 del medesimo articolo 1 viene disposta una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione al proseguimento della produzione di gas medicinali, al fine di assicu-

rare la continuazione della produzione e fornitura dell'ossigeno terapeutico e degli altri gas medicinali, la cui carenza determinerebbe danni alla salute pubblica.

Con il comma 8 sono prorogati di un anno i termini relativi all'entrata in vigore dei *regolamenti sull'organizzazione* del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Con il comma 9 viene prorogata l'efficacia dell'abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sul riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali sulla disciplina delle modalità gestionali, organizzative e del funzionamento di tali istituti.

Il comma 10 è volto a consentire il proseguimento delle attività sanitarie di competenza del Ministero della sanità per l'accertamento dell'abilitazione alla navigazione del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto legislativo 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al detto personale, dipendente dalle società di navigazione marittima e dalle compagnie aeree.

Ciò in quanto tale attività viene svolta esclusivamente negli ambulatori del Ministero della sanità con personale medico a contratto SUMAI il cui mancato *turn-over* comporterebbe la chiusura delle strutture stesse con conseguente fermo di tutta la marina mercantile e del traffico aereo.

Con l'articolo 2 è previsto uno stanziamento di ulteriori 30 miliardi di lire a favore delle regioni per la realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per programmi regionali integrati di successiva accoglienza per gli immigrati extracomunitari. Ciò in quanto le disponibilità finanziarie previste, dopo due anni di prima attuazione, si sono rivelate insufficienti, specie a seguito del progressivo dilatarsi dei fenomeni di immigrazione, aggravati anche da afflussi di massa a causa di guerre civili, mutamenti internazionali, gravi crisi economiche. Per questo appare necessario intervenire con immediatezza, per consentire agli organi all'uopo deputati di fronteggiare con più efficacia tali fenomeni e prevenire così turbamenti dell'ordine pubblico e forme acute di allarme sociale, che possono trasformarsi in inammissibili atti di intolleranza, xenofobia o di razzismo.

L'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, prevede che per gli interventi straordinari a favore degli sfollati delle Repubbliche della ex Jugoslavia è autorizzata una spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, con possibilità di impegno nell'anno successivo delle somme non utilizzate nel 1992.

Poiché neppure nel 1993 è stato interamente utilizzato l'accantonamento previsto, ricorrono i presupposti per intervenire aggiungendo un comma all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 350 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 390 del 1992, al fine di consentire l'impegno delle somme residue anche per il 1994.

L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, prevede inoltre la possibilità, al fine di attuare gli interventi straordinari previsti dalla legge stessa, di ripartire la disponibilità finanziaria tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento.

La modifica proposta al comma 5 prevede che beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari, potranno essere anche gli enti locali, la Croce Rossa Italiana e ogni altra istituzione operante per finalità umanitarie. I funzionari di cui sopra sono pertanto tenuti a presentare semestralmente i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce Rossa Italiana e le altre organizzazioni debbono presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme

ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione pari opportunità è scaduta l'8 marzo 1994. Dovendo la nuova Commissione essere nominata dal Governo si proroga con l'articolo 3 fino al 15 giugno 1994, data in cui la stessa deve predisporre il Rapporto del Governo italiano all'ONU in preparazione della Conferenza mondiale di Pechino.

L'articolo 4 contiene la sanatoria dei provvedimenti adottati e la salvezza dei relativi effetti e dei rapporti giuridici sorti nella materia oggetto del disegno di legge per effetto di tutti i precedenti decreti-legge sul differimento dei termini non convertiti in legge intervenuti dal gennaio 1992 (decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1) fino all'ultimo tuttora in corso (decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601).

Con tale disposizione si evita che gli effetti dei cennati decreti-legge, per la maggior parte già esauriti ed entrati a far parte della sfera di autonomia dei soggetti destinati delle norme, possano risolversi in un danno irreversibile per gli stessi.

Inoltre si evita l'insorgere di eventuali responsabilità degli organi della pubblica amministrazione che a suo tempo hanno posto in essere i provvedimenti di attuazione e di esecuzione delle relative norme contenute nei decreti-legge non convertiti in legge, norme queste che hanno mantenuto la loro validità per tutto il periodo complessivo di vigenza degli stessi decreti-legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Articolo 2.

La norma di cui all'articolo 2 è diretta a consentire alle regioni di poter affrontare il fenomeno immigratorio nel suo complesso e di agevolare l'inserimento sociale del cittadino straniero nel contesto territoriale, superando l'ottica della prima accoglienza.

Conseguentemente, i relativi programmi regionali dovranno prevedere una serie di servizi tra loro articolati ed integrati che devono essere diretti ad assicurare all'immigrato migliori condizioni sociali.

All'onere derivante dall'intervento si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1994.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Differimento di termini).

11. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1993 »;

b) al comma 2, le parole: « 30 settembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 1995 »;

c) al comma 3, le parole: « 1° ottobre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 1995 ».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 1994 »;

b) al comma 2, le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 1994 ».

3. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: « nel termine di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di due anni ».

4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla

stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

6. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le parole: « variazioni ed assestamento », le seguenti: « ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile ».

7. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: « hanno presentato » sono aggiunte le seguenti: « o presentino entro il 28 febbraio 1994 ».

8. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sono differiti al 1° gennaio 1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo numero 267 e dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo numero 268.

9. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono prorogati fino alla entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del

medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 1° gennaio 1996.

10. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica, limitatamente al numero massimo di venti unità, al personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione.

11. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

12. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1994.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari).

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate

entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto il seguente comma:

« *4-bis*. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo ».

5. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – *(Ordini di accreditamento)*. — *1*. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendi-

conti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

ART. 3.

(Parità e pari opportunità tra uomo e donna).

1. La durata in carica degli attuali componenti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1990, n. 164, resta differita al 15 giugno 1994.

ART. 4.

(Sanatoria).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514 e 28 ottobre 1994, n. 601, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.